CAMERA DEI DEPUTATI N. 905

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FACCIO ADELE, AGLIETTA MARIA ADELAIDE, BONINO EMMA, GALLI MARIA LUISA, MACCIOCCHI MARIA ANTONIETTA, AJELLO, BOATO, CICCIOMESSERE, CRIVELLINI, DE CATALDO, MELEGA, MELLINI, PANNELLA, PINTO, ROCCELLA, SCIASCIA, TEODORI, TESSARI ALESSANDRO

Presentata l'8 novembre 1979

Modifica della legge 22 maggio 1978, n. 194, concernente la tutela sociale della maternità e l'interruzione volontaria della gravidanza

COLLEGHI DEPUTATI ! — Il Gruppo parlamentare radicale, subito dopo l'apertura della VII legislatura, prese l'iniziativa della presentazione del progetto di legge n. 25 depositato il 25 luglio 1976 – « Norme sull'aborto ». I radicali si facevano così carico, in pendenza del *referendum* abrogativo delle norme del codice penale repressive dell'aborto volontario, dell'aborto procurato e di altre contenute nel titolo X del Libro II del codice penale, di dare una regolamentazione completa in materia che, da una parte, ovviasse a possibili incongruenze sistematiche della normativa determinate da una modifica attraverso un atto necessariamente limitato alla mera abrogazione parziale di essa, dall'altra integrasse la normativa stessa con previsioni positive e limitasse in qualche modo, così da tener conto di talune riserve al riguardo espresse da più parti, la portata della depenalizzazione conseguente alla soppressione degli articoli sottoposti a *referendum*.

Con ciò i radicali compivano un gesto politico la cui finalità non era certamente quella di eludere la prova e gli obiettivi del *referendum* che essi avevano promos-

so, raccogliendo le richieste dei cittadini espresse con ottocentomila firme autenticate, ma invece era quella di verificare se tra le forze politiche nella sede parlamentare potesse sussistere, senza ricorrere al voto popolare, la volontà di conseguire un risultato analogo a quello realizzabile attraverso lo strumento del *referendum*. Nello stesso tempo essi intendevano por subito mano a quelle modifiche ed integrazioni legislative che si sarebbero rese necessarie con il conseguimento del risultato della iniziativa referendaria, tuttavia dando prova di moderazione e sensibilità per le esigenze di quanti, tra gli stessi sostenitori dell'abolizione mediante *referendum* delle norme allora in vigore, avrebbero preferito una depenalizzazione meno estesa ed indiscriminata.

Il progetto di legge radicale era essenzialmente caratterizzato dalla determinazione di una vasta ma non illimitata area di depenalizzazione dell'aborto procurato su donna consenziente; depenalizzazione non limitata né condizionata dall'ottenimento di particolari autorizzazioni né dall'espletamento di particolari procedure o dalla pratica dell'intervento in sedi determinate, salva naturalmente l'applicazione di altre norme di diverso carattere e finalità.

Il progetto prevedeva peraltro la perseguibilità dell'aborto procurato ove esso fosse praticato oltre il 90° giorno della gravidanza, con l'esclusione tuttavia dei casi di aborto relativi a situazioni di pericolo per la vita e la salute della donna e con l'esclusione inoltre della punibilità dei casi di aborto richiesto tempestivamente dalla donna in determinate sedi e ritardato per cause a lei non imputabili. Veniva anche previsto l'obbligo per le strutture sanitarie pubbliche di assicurare la possibilità di effettuarvi interventi abortivi in condizioni di gratuità, senza peraltro rendere obbligatorio usufruire di tali strutture.

Sono note le vicende dell'*iter* di tale proposta, e di quelle avanzate dagli altri gruppi parlamentari sulla questione dell'aborto, nel corso della VII legislatura. Un testo profondamente diverso da quello proposto dai radicali, approvato dalla Camera, veniva respinto al Senato dal voto dei democristiani, demonazionali e missini. Tuttavia queste forze preferivano non ostacolare la sollecita approvazione di un testo sostanzialmente identico, riproposto congiuntamente dal PCI, PSI. PRI, PLI, PSDI, PDUP in tempo utile per impedire la prova del *referendum* che avrebbe dovuto tenersi tra il 15 aprile ed il 15 maggio 1978, e ciò benché la legge approvata non realizzasse neppure la completa rimozione delle previsioni penali in forza delle norme del codice sottoposte a *referendum*. Come è noto la questione è stata portata avanti alla Corte costituzionale, che ha ritenuto ammissibile il conflitto di attribuzioni sollevato dal Comitato per il *referendum*, ed è tuttora pendente.

La legge 22 maggio 1978, n. 194, varata in tali circostanze, è ispirata, come si è detto, a princìpi assai lontani da quelli precedentemente ricordati e che avevano raccolto vasti consensi nel Paese. O meglio, essa ne rappresenta e ne realizza un non casuale travisamento, che porta a conseguenze aberranti sul piano etico-politico, sistematico e pratico. I gravissimi inconvenienti, che si sono potuti riscontrare nell'applicazione della legge, sono conseguenza di tale travisamento.

Aborto libero, gratuito ed assistito, così come richiesto dal movimento creatosi tra le donne e dai promotori del *referendum*, è divenuto, nella legge, aborto legalizzato nei limiti in cui le strutture pubbliche possano o vogliano praticarlo. Gratuità ed assistenza, anziché un completamento ed una realizzazione ulteriore della libertà dell'aborto, ne sono divenuti la condizione ed il limite e, di più, a ben vedere, la negazione.

Infatti la legge vigente stabilisce che l'aborto possa essere praticato solo negli ospedali e nelle cliniche convenzionate e stabilisce e regola i limiti e le possibilità di praticare l'aborto essenzialmente in funzione dei mezzi, dei limiti e della capacità di tali organismi di effettuare gli interventi e prende in considerazione la posizione della donna essenzialmente in funzione di tale funzionamento e capacità. Può considerarsi emblematico di tale

aberrante impostazione l'articolo 8, comma quarto, n. 1 e 2 che prevede un « contingente », da stabilirsi dal Ministero della sanità, di aborti da praticare per le case di cura autorizzate.

Non vi è dubbio che, in tale sistema, la donna che intende abortire e, ancor più chiaramente, le donne che intendono abortire (e che in effetti, comunque, abortiscono) non sono considerate come titolari di una facoltà, di un diritto, comunque intrinsecamente esteso o limitato, cui bisogna far fronte, ma piuttosto come « materia prima » per l'esercizio della pratica dell'aborto da parte delle strutture pubbliche a ciò autorizzate.

Del resto, da un punto di vista più rigorosamente giuridico, la posizione della donna che intenda abortire sembra esser tale che essa sia da considerare titolare piuttosto di un interesse legittimo che di un diritto soggettivo a conseguire il trattamento da parte dell'ospedale e quindi ad abortire.

Ulteriore, aberrante conseguenza è quella che le norme penali contenute nella legge in questione appaiono dirette a reprimere, anziché comportamenti considerati per il loro valore intrinseco, violazioni di procedure e scelte di sedi non autorizzate. Quindi il bene giuridico da esse protetto non è in realtà la vita, la stirpe, la salute, la morale, ecc. ecc., come di volta in volta si è prospettato nelle varie legislazioni repressive dell'aborto, ma invece il monopolio pubblico dell'aborto.

Del resto la normativa penale contenute nella legge appare aberrante, rozza e lacunosa anche sotto altri aspetti. Basti dire che nella nuova figura di reato di cui all'articolo 18, sostitutivo di quello di « aborto procurato su donna non consenziente » (articolo 545 del codice penale) ed allo stesso tempo di quello di lesioni volontarie gravissime consistenti nell'aborto della vittima (articolo 583, comma secondo, n. 5 del codice penale) è previsto che se dal fatto (lesione seguita da aborto) derivi la morte, questo è punito con pena inferiore di due anni rispetto a quella prevista per l'omicidio preterintenzionale (lesione seguita da morte) così che la riduzione di pena viene a premiare chi provochi la morte di una donna ferendola o percuotendola, riuscendo però a farla preventivamente abortire!

La legge così congegnata ha, del resto, mostrato immediatamente, alla prova della sua applicazione, i suoi limiti ed i suoi difetti di fondo, così che può fin da ora affermarsi che essa ha fallito gran parte dei suoi obiettivi, salvo quello, rivendicato del resto dai suoi promotori, e dalle altre forze che per esplicita ammissione ne hanno facilitato l'approvazione, di « scongiurare » il *referendum* abrogativo della precedente normativa, o almeno di rinviarlo, visto che la definitiva liquidazione di quel *referendum* è ancora *sub judice* alla Corte costituzionale.

L'obbligo di avvalersi, per la pratica dell'aborto, degli ospedali e delle case di cura autorizzate ha rappresentato infatti la strozzatura del meccanismo e ne ha ridotto ed in molti casi bloccato il funzionamento, determinando non solo difficoltà obiettive, ritardi, necessità di aprire una sorta di contenzioso per le donne che in effetti si rivolgono alle strutture pubbliche; ma, soprattutto ed in conseguenza di ciò, una fuga da tali sedi e da tali procedure, cosicché la stragrande maggioranza delle donne che oggi abortiscono, continuano a farlo nella clandestinità.

Del resto se tutte le donne che ricorrono all'aborto si rivolgessero, o soltanto tentassero di rivolgersi, alle strutture pubbliche autorizzate per legge, l'insufficienza, le deficienze di esse, i ritardi, la macchinosità delle procedure necessarie per avvalersene, sarebbero enormemente aggravate fino a determinare probabilmente una totale paralisi anche di quella attività fin qui realizzata.

Del resto il fenomeno più grave ed appariscente è quello della prossoché totale impraticabilità della legge nelle strutture sanitarie di molte città e zone e del divario notevole esistente tra città e città, regione e regione.

Ma anche ai livelli ottimali di funzionamento della legge, è certo che solo una parte assai modesta delle donne che praticano l'aborto fanno ciò nelle strutture

pubbliche e quindi secondo la legge, e, quel che è più grave, la stragrande maggioranza delle altre non tenta neppure più di rivolgersi a tali strutture. E nessuno potrebbe far carico ad una donna in simili circostanze di non voler affrontare alee, difficoltà, attese, disagi materiali e morali.

Non è da escludere che, specie nella fondata ipotesi dello sviluppo di tecniche abortive più efficaci, sicure, rapide e semplici, al cui confronto le difficoltà procedurali imposte dalla legge appaiano ancor più aberranti, il ricorso all'aborto legalizzato abbia addirittura a diminuire nei prossimi anni.

È anche evidente che in questa situazione non solo la libertà e la depenalizzazione dell'aborto non sono state realizzate, ma anche la gratuità e l'assistenza, alle quali taluno ha ritenuto di dover subordinare la depenalizzazione, sono divenute del tutto teoriche perché inesistenti nella pratica clandestina dell'aborto nella quale la grande maggioranza delle donne continua ad essere respinta.

Deve anche aggiungersi che la situazione descritta non può essere addebitata né ad una sorta di « rodaggio » di cui la realizzazione della legge avrebbe bisogno, né al malvolere, effettivamente sussistente, di molte amministrazioni ospedaliere, né alla obiezione di coscienza largamente praticata dai sanitari, non sempre per motivi sinceri, e talvolta ad essi imposta in base a ben orchestrati piani e campagne antiabortiste negli ambienti ospedalieri, specie di proprietà ecclesiastica.

L'obiezione di coscienza, quale che sia l'uso che possa farsene, è un diritto difficilmente contestabile e non certo contestato dai radicali.

È certo però che la legge in questione, stabilendo un monopolio della pratica dell'aborto, ha enormemente accresciuto il peso e le conseguenze dell'obiezione di coscienza e, di conseguenza ha aumentato l'interesse a promuoverla ed organizzarla, come pure ha determinato tra i sanitari interesse a professarla per motivi tutt'altro che sinceri.

La realtà è che l'« aborto di Stato », istituito con questa legge, appare effettivamente lesivo della coscienza e dei sentimenti di quei cittadini che non hanno certo il diritto di vedere represso dalla legge penale quanto essi considerano contrario ai loro convincimenti religiosi, ma che possono tuttavia pretendere che lo Stato di cui sono cittadini non si faccia gestore, regolatore, produttore ed addirittura monopolista di una attività che ripugna ad una parte, sia pure minoritaria, della popolazione.

Allo stesso tempo, come già si è detto, questa legge non garantisce affatto la possibilità di praticare l'aborto a chi lo ritenga lecito e sia determinato a ricorrervi, stabilendo soltanto, di fatto, la possibilità per le strutture pubbliche di praticare aborti in « numero chiuso » almeno di fatto, senza nemmeno, si sarebbe tentati di dire, certo paradossalmente, una sorta di « concorso » o di esame comparativo per accedervi, ma affidando praticamente al caso il soddisfacimento o meno, in regime di legalità, di tale proponimento.

Ovviare alle incongruenze, alle deficienze, alle storture ed alle ingiustizie di questa legge è un obiettivo che i radicali si sono posti subito dopo la sua approvazione e che essi hanno preferito alla facile rivendicazione del merito di aver puntualmente ed esattamente previsto le deficienze e le aberrazioni che si sono poi manifestate.

Lo strumento che è stato subito individuato per realizzare tale obiettivo è stato quello del *referendum* abrogativo di una parte delle norme contenute nella legge 22 maggio 1978, n. 194, che caratterizzano la legge stessa nel modo sopra denunciato.

In effetti anche attraverso un'opera di parziale mera abrogazione è possibile ottenere un risultato di notevole e positiva entità.

A tal fine, in tempo utile per effettuare la raccolta delle firme nella primavera-estate del 1979, un comitato di cittadini promosso dal partito radicale, ha effettua-

to presso la cancelleria della Corte di Cassazione, la prescritta richiesta.

L'anticipato scioglimento delle Camere ha fatto sì che la raccolta delle firme dovesse essere rinviata di un anno.

La presentazione di tale richiesta ha prodotto immediatamente risultati politici di un certo rilievo, determinando una chiarificazione nei confronti di quelle forze dell'estrema destra clericale e conservatrice che, dopo aver ottenuto la liquidazione del *referendum* sugli articoli del codice Rocco relativi all'aborto con il varo di una legge inadeguata ed inaccettabile da quanti sostenevano una effettiva liberalizzazione dell'aborto, cercavano di lanciare una crociata contro di essa, additata come eccessivamente permissiva, progettando un *referendum* abrogativo. La presentazione della richiesta radicale di *referendum* abrogativo di una parte della legge, limitatamente cioè alle norme sulla procedura e sulle sedi dell'aborto nei primi novanta giorni di gravidanza, su una parte delle norme a carattere penale eccetera, ha fatto sì che le velleità dei promotori del *referendum* « antiabortista » prospettato dalle forze più scopertamente clericali, con l'avallo di almeno una parte consistente delle gerarchie ecclesiastiche, rapidamente si acquetassero e rientrassero.

Appariva evidente, infatti, che l'abrogazione totale della legge non poteva più essere presentata come la premessa del ristabilimento di una indiscriminata legislazione repressiva dell'aborto (che non verrebbe in nessun caso a rivivere automaticamente in tale evenienza) potendo invece rappresentare espressione di una volontà diretta ad una depenalizzazione non limitata ai primi novanta giorni di gravidanza ed estensiva e non riduttiva della portata del *referendum* promosso dai radicali. Ma anche a prescindere da aspetti più propriamente tecnico-giuridici evidenziati dall'iniziativa radicale, è certo che questa sventava la possibilità di usare il *referendum* in funzione di manovre riduttive sul piano legislativo ed amministrativo, della legge in vigore e del compromesso che essa rappresenta, per restituire al *referendum* il valore di strumento di effettivo confronto per la conquista di più ampi spazi di libertà.

Come oggetto specifico del *referendum* abrogativo sono stati individuati alcuni articoli e parti della legge che più avanti si riportano sia perché la proposizione del *referendum* rappresenta la premessa ed il presupposto della presente legge, sia perché questa ne riproduce sostanzialmente il contenuto abrogativo, con la sola differenza di riprodurre come modifiche degli articoli parzialmente abrogati, il testo di essi risultante dall'abrogazione, con lievi differenze atte a meglio specificare e rafforzare la permanenza della gratuità delle prestazioni effettuate presso istituzioni pubbliche, e con l'aggiunta di una rielaborazione della parte penale che, oltre l'esclusione delle disposizioni sanzionatorie della violazione delle « procedure » e del monopolio dell'aborto, contiene l'eliminazione delle più gravi storture sistematiche e pratiche della legge in vigore.

Proporre, in attesa del *referendum*, la presente legge, non significa rinunziare alla via referendaria né sottolinearne l'inadeguatezza. Significa invece voler evidenziare che il Parlamento ha modo di provvedere, di fronte alla conclamata disfunzione della normativa vigente, così che il ricorso al *referendum* assuma ancor più chiaramente la sua reale funzione di supplenza all'eventuale ulteriore inerzia della produzione legislativa, come pure varrà a sottolineare che, ove a modifiche e sostituzioni della legge si volesse ricorrere dopo che le firme occorrenti al *referendum* saranno state raccolte, non sarà più lecito dubitare del carattere surrettizio e fraudolento dell'espediente dell'ultima ora, diretto ad impedire la chiara espressione della volontà popolare.

Le norme soppresse col *referendum* sono, anzitutto l'articolo 1 che, con affermazioni incongruenti, equivoche ed addirittura grottesche, che sembrano dirette esclusivamente ad eludere una qualsiasi effettiva rilevanza sul piano normativo, è tipica espressione della cultura giuridica e della tecnica della legislazione che è

propria dell'abbandono delle concezioni garantiste e che provoca l'intorbidarsi del sistema giuridico e dell'intellegibilità e della chiarezza delle leggi.

Con la soppressione dell'articolo 4 e dell'articolo 5 vengono abolite sia la casistica nella quale è consentito attualmente l'aborto nei primi novanta giorni di gravidanza, sia la procedura che attualmente deve essere seguita per praticarlo, con i riferimenti alle sedi a ciò autorizzate.

È soppresso altresì, nell'articolo 6, il riferimento ai processi patologici della gravidanza che consistono nelle malformazioni del feto.

Resta così fermo, tenendo anche conto della modifica delle seguenti disposizioni penali, che l'aborto viene ad essere depenalizzato e liberalizzato ove sia praticato nei primi novanta giorni di gravidanza, mentre esso può essere effettuato nel periodo successivo solo in presenza di situazioni patologiche. Ma si è ritenuto di dovere, tra queste, escludere quelle che riguardano anomalie e malformazioni del feto, cui fa riferimento l'attuale normativa, giacché, a parte l'equivoco riferimento alle conseguenze di esse sulla salute della donna, sembra inaccettabile il principio che l'aborto, altrimenti vietato in considerazione della fase della gravidanza, sia consentito invece per motivi eugenetici, con l'introduzione di un principio di selezione dei nascituri estremamente grave e pericoloso.

La soppressione dell'articolo 7 comporta l'abolizione di una specifica procedura per la pratica dell'aborto consentito nei casi di cui all'articolo 6 anche dopo i novanta giorni di gravidanza. Ciò non toglie, ovviamente, che le circostanze ivi indicate debbano essere accertate con i mezzi ed i criteri della scienza e della professione medica.

La soppressione dell'articolo 8 comporta l'abolizione del limite attualmente imposto in ordine alle sedi ed ai sanitari autorizzati a praticare l'aborto. Essa ha il suo complemento nella soppressione già ricordata delle procedure obbligatorie e rappresenta il punto centrale della proposta, comportando l'abolizione dell'« aborto di Stato ».

È poi prevista la soppressione negli articoli 9 e 10 dei riferimenti alle precedenti disposizioni soppresse.

Con il primo comma dell'articolo 11 viene abrogato l'obbligo di denuncia dell'intervento abortivo al Medico Provinciale, denuncia che, prevista attualmente senza l'indicazione dell'identità della donna, da una parte può apparire inconcludente e dall'altra rappresenta pur sempre una violazione del segreto, che deve essere garantito in modo assoluto, dal sanitario.

L'abolizione dell'articolo 12 è complemento della soppressione dell'articolo 5 e delle procedure che condizionano l'aborto. La soppressione dell'articolo 13 elimina la speciale procedura prevista per lo aborto delle minorenni e delle donne interdette e degli interventi sostitutivi o integrativi della volontà di esse, riaffermando al contempo la facoltà di abortire come un diritto personalissimo. La soppressione dell'articolo 14 elimina una norma inconcludente, inutile ed aberrante, che, da una parte detta al medico prescrizioni circa la sua attività professionale del tutto ovvie, dall'altra sembra conferirgli funzioni predicatorie, ammonitrici e moralistico-deterrenti del tutto inopportune.

La soppressione dell'articolo 17 tende ad ovviare ad una incongruenza sistematica che l'introduzione di tale disposizione ha determinato, con la possibilità che lo stesso fatto colposo lesivo dell'integrità della stessa donna incinta sia considerata come costituente due distinti reati: quello di lesioni colpose (ad esempio per una frattura) e quello di aborto colposo; reati tra l'altro neppure da considerarsi uniti dal vincolo della continuazione per la natura colposa di essi e ciò in contrasto con i principi generali dell'ordinamento penale emergenti anche dalle più recenti innovazioni al riguardo. Meglio sembra quindi prevedere il ritorno alla vecchia disposizione che considerava l'aborto come fatto che qualificava gravissima la lesione provocata alla donna.

Con la soppressione degli ultimi quattro commi dell'articolo 18, esso viene ricondotto alla portata dell'articolo 545 del codice penale (aborto di donna non consenziente) articolo soppresso dalla legge che ora si intende modificare, abolendo la stravagante figura di reato di « aborto provocato con azioni dirette a produrre lesioni » ed il pasticcio ulteriore creato con la previsione di ipotesi aggravate, come quella relativa all'ulteriore conseguenza della morte della donna, punita secondo il 4° comma con pena inferiore di due anni rispetto a quella prevista per l'omicidio preterintenzionale, fatto identico, salvo la circostanza che tra le lesioni e la morte non interviene un aborto della vittima. È da notare che invece, in forza del 5° comma, le lesioni cui faccia seguito la morte non voluta dal reo di una donna sono punite più gravemente se lo aborto, pure non voluto dal reo, intervenga tra l'azione e l'evento finale della morte, quando invece la donna sia minore di età!

Si tratta di incongruenze così gravi ed aberranti che da sole giustificherebbero l'intervento correttivo del legislatore.

All'articolo 19 vengono soppressi i commi relativi alla punizione della pratica dell'aborto effettuata nei primi novanta giorni di gravidanza senza l'osservanza delle procedure previste dagli articoli 5 ed 8 ed i riferimenti alle altre norme soppresse.

È infine soppresso il secondo comma dell'articolo 22 che comporta una sostanziale limitazione alla portata dell'articolo 2, commi 2° e 3° del codice penale, prevedendo che siano tuttora puniti fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge in questione, malgrado questa contenga disposizioni penali che incriminano fatti totalmente diversi, per la protezione di beni diversi, rispetto a quelle relative all'aborto contenute nel codice penale e da essa abrogate. Tale comma comunque prevede discriminanti che consistono nell'accertamento della effettiva sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 4 da parte del Giudice, accertamento non richiesto per i fatti compiuti successivamente all'entrata in vigore della legge.

Nel testo della legge che ora si propone, è prevista la soppressione di varî articoli e commi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e la nuova formula dell'articolo 6. Sono previste altresì modifiche che, pur avendo carattere essenzialmente soppressivo anche solo di riferimenti ad altre disposizioni soppresse, comportano una diversa formulazione rispettivamente dell'articolo 9 (obiezione di coscienza), dell'articolo 10 (gratuità delle prestazioni da parte di enti pubblici e convenzionati).

Gli articoli 5, 6, 7 e 8 prevedono invece una diversa sistemazione della normativa penale, allo scopo di ovviare alle gravi incongruenze di cui più sopra è cenno.

Colleghi deputati! Con la presentazione della presente proposta di legge il gruppo radicale non intende soltanto riprendere, anche nella sede parlamentare, una battaglia che anche in tale sede lo aveva, nella passata legislatura, avuto come protagonista, né solo anticipare i tempi o porre una alternativa relativamente alla azione politica e legislativa costituita dal *referendum*. Esso intende fornire alle altre parti politiche anche una occasione di chiarimento delle loro posizioni, di riesame, alla luce dell'esperienza dell'applicazione, di una legge frettolosamente varata. Ed intende anche fornire il mezzo per ovviare ad incongruenze gravissime sui piano della sistematica giuridica che non fanno onore alla nostra legislazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli articoli 1, 4, 5, 7, 8, 11 comma primo, 12, 13, 14, 22 comma terzo, della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono abrogati.

ART. 2.

La lettera *b*) dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituita dalla seguente:

« *b*) Quando siano accertati processi patologici che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna ».

ART. 3.

L'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

« Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie alle dipendenze di enti ospedalieri o cliniche private non è tenuto a praticare gli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione entro un mese dall'assunzione del servizio presso un ente o clinica tenuta a praticare o che comunque pratichi tali prestazioni. La dichiarazione di obiezione di coscienza per essere opponibile a qualsiasi terzo deve essere comunicata dall'interessato al Medico provinciale.

L'obiezione può sempre essere revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al precedente comma, ma in tale caso la dichiarazione produce effetto dopo un mese dalla sua presentazione al medico provinciale.

L'obiezione di coscienza esonera dal compito delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare lo

aborto, purché questo non sia reso necessario da immediato e grave pericolo per la vita e la salute della donna ed in ogni caso non esonera dalle attività relative all'assistenza antecedente e conseguente all'intervento.

Gli Enti ospedalieri, le case di cura e le cliniche convenzionate tenute ad effettuare gratuitamente le prestazioni relative all'interruzione della gravidanza, sono tenute ad assicurare in ogni caso il servizio relativo. La Regione ne controlla e garantisce l'attuazione anche attraverso la mobilità del personale.

L'obiezione di coscienza non può essere invocata dagli appartenenti al personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo.

L'obiezione di coscienza si intende revocata, con effetto, immediato, se chi l'ha sollevata prende parte a procedure o a interventi per l'interruzione della gravidanza previsti dalla presente legge, al di fuori dei casi di cui al comma precedente ».

ART. 4.

L'articolo 10 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

« L'accertamento, l'intervento, la cura e l'eventuale degenza relativi all'interruzione della gravidanza, attuati nelle istituzioni sanitarie pubbliche o convenzionate, rientrano tra le prestazioni trasferite alle Regioni dalla legge 17 agosto 1974, n. 386, ed in ogni caso deve esserne assicurata la gratuità.

Sono a carico della regione tutte le spese per eventuali accertamenti, cure o degenze necessarie per il compimento della gravidanza nonché per il parto, riguardanti le donne che non hanno diritto all'assistenza mutualistica.

Le prestazioni sanitarie e farmaceutiche non previste dai precedenti commi e relative alla interruzione volontaria della gravidanza, effettuate da medici dipendenti

pubblici o che esercitino la loro attività nell'ambito di strutture pubbliche o nell'ambito di convenzioni con istituti mutualistici o su loro prescrizione, sono a carico degli enti stessi fino a che non sarà istituito il servizio sanitario nazionale ».

ART. 5.

All'articolo 590 del codice penale come modificato dall'articolo 17 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è aggiunto il seguente comma:

« Se la lesione personale cagionata per colpa consiste nell'aborto o nell'accelerazione al parto della persona offesa, si applicano le pene previste dal terzo comma rispettivamente per le lesioni gravissime e gravi, aumentate fino ad un terzo. Se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro o sulla tutela della lavoratrice madre, le pene sono ulteriormente aumentate ».

ART. 6.

I commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono sostituiti dal seguente comma:

« Se dal fatto deriva alla donna una lesione personale gravissima, si applica la reclusione da 6 a 12 anni; se ne deriva la morte si applica la pena della reclusione da 10 a 18 anni ».

ART. 7.

All'articolo 583 del codice penale è aggiunto al primo comma il seguente n. 3:

« 3) se la donna è incinta e dal fatto deriva l'acceleramento del parto ».

Al secondo comma è aggiunto il seguente n. 5:

« 5) l'aborto della persona offesa ».

ART. 8.

L'articolo 19 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

« Chiunque procura l'aborto di donna consenziente dopo i primi novanta giorni di gravidanza al di fuori dei casi di cui all'articolo 6, è punito con la reclusione fino a due anni.

La donna che ha prestato il suo consenso è punita con la multa fino a lire 100.000. La stessa pena si applica alla donna che si procura l'aborto. Se dal fatto di cui al primo comma deriva la morte della donna, si applica la reclusione da tre a otto anni. Se ne derivano lesioni gravissime, si applica la reclusione da due a cinque anni. Se la lesione è grave la pena è diminuita ».

ART. 9.

L'articolo 20 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

« Le pene previste dagli articoli 18 e 19 per chi procura ad altri l'interruzione volontaria della gravidanza, sono aumentate, quando il reato è commesso da chi ha sollevato obiezione di coscienza ai sensi dell'articolo 9.

Al di fuori dei casi di cui al comma precedente è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire 5.000.000 l'esercente le arti sanitarie e l'ausiliario di esso che, avendo sollevato obiezione di coscienza della quale tuttora possa avvalersi, procura o concorra a procurare aborto ».